

Città di Mottola  
Provincia di Taranto

Reg. verb. N. 67  
del 31.10.2013

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Modifica Regolamento I.M.U. e art. 15 Regolamento I.C.I. -

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 9,20 nella Residenza Municipale di Mottola, legalmente convocato in sessione straordinaria, seduta pubblica stabilita per le ore 8,30, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione .

All'appello dei Consiglieri è risultato quanto segue: presenti 15 assenti 2 (Agrusti, Matarrese).

Accertata la legalità della seduta con n. 15 Consiglieri presenti su n. 17, sotto la Presidenza del dr. Carlo Maria DE FIORI e con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Marianunzia MARGHERITA è stata adottata la presente deliberazione.

Sono presenti gli Assessori: Taranto, Bello, Panaro, Greco, Montanaro.

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

		pres.	ass.			pres.	ass.
1)	PINTO Luigi - Sindaco	x		10)	LEGROTTAGLIE Massimo	x	
2)	DE FIORI Carlo Maria	x		11)	DE PACE Cosimo	x	
3)	DE CRESCENZO Giorgio	x		12)	AGRUSTI Angela	x	
4)	MATARRESE Palmo		x	13)	LATTARULO Angelo Raffaele		x
5)	D'AURIA Carmine	x		14)	CARUCCI Giuseppe Francesco		x
6)	FONTANA Giuseppe	x		15)	SASSO NICOLA		x
7)	GENTILE Franco		x	16)	CIQUERA Raffaele		
8)	FASANELLI Ivano	x		17)	GUAGNANO Pietro		
9)	TORSELLO GIUSEPPE	x					
<b>TOTALE</b>						<b>12</b>	<b>5</b>

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità **tecnica**

**Il Responsabile**

Dott.ssa *Domenica* LATORRATA

Data 07.10.2013

il Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità **contabile**

**Il Responsabile**

Dott.ssa *Domenica* LATORRATA

Data 07.10.2013

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art.8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, per il quale i regolamenti e le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono e dette variazioni hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce;

**VISTE** le novità introdotte dal D.L. 35/13 convertito dalla L. 64/13 che ha eliminato la riserva a favore dello Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/11, e ha riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D., calcolato ad aliquota standard dello 0.76%, ed ha modificato i termini per la presentazione della dichiarazione IMU ai comuni;

**Visto** il D.L. 102/2013 che ha abolito la prima rata dell'Imu 2013 per l'abitazione principale e i suoi equiparati;

**Ritenuto** necessario modificare il regolamento IMU che disciplina l'applicazione dell'imposta nel Comune di Mottola, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art.52 del D. Lgs .446/97, così come previsto dall'art.14 comma 6 dello stesso D. Lgs. 23/2011 e dall'art.13 comma 13 del D.L. 201/2011 approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 8/10/2012;

**Vista** la nomina del nuovo funzionario responsabile dell'imposta IMU come da delibera n.108 del 15/07/2013;

**Visto** il nuovo assetto organizzativo dell'ufficio tributi e le sempre più stringenti esigenze di migliorare l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione fiscale in tema di ICI/IMU;

**Ritenuto** di dover modificare il regolamento ICI all'art. 15 eliminando la percentuale del 2% prevista come incentivo per l'attività di accertamento e lasciando libera alla giunta la determinazione anno per anno della percentuale da erogare al personale a titolo di incentivo per l'attività di accertamento ICI;

**Preso atto** che i regolamenti ICI e IMU approvati con il presente atto deliberativo del quale fanno parte integrante hanno effetto dal 1 gennaio 2013,

**Tenuto conto** che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e alla legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/10/2013;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visti gli allegati pareri;

Vista la votazione:

Presenti: 12

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Ciquera - Guagnano - Agrusti)

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di modificare l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta Municipale Propria, denominata IMU secondo lo schema seguente:

- al comma 2 dell'art. 7 è stato eliminato l'ultimo periodo, in quanto faceva riferimento al calcolo della quota statale per i terreni agricoli;
- al comma 1 dell'art. 8 è stata eliminata la disciplina dell'art. 13, c. 12 bis, del D.L. 201/2011, riferita alla sola annualità 2012, sostituendola con la disciplina di base (approvazione aliquote e regolamenti entro i termini di bilancio), con la sola possibile deroga per ripristinare gli equilibri di bilancio;
- il comma 2 dell'art. 8 riguardante la disciplina inerente la pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote e dei regolamenti, è stato sostituito dai commi 2 e 3 aggiornati alle nuove disposizioni dell'art. 10 della L. 64/13;
- All'art. 9, comma 6, è stato eliminato l'ultimo periodo, che si riferiva alla disciplina abrogata che attribuiva allo Stato il 50% sugli altri immobili;
- L'art. 12, che disciplina la riserva statale, è stato riscritto al fine di aggiornarlo alle nuove disposizioni dell'art. 1, comma 380 della L. 228/12, che destina allo Stato il 100% dell'IMU sui fabbricati di categoria D lasciando al Comune il 100% delle altre tipologie;
- All'art. 14 sono stati aggiornati i termini (30 giugno dell'anno successivo) per la presentazioni della dichiarazioni IMU, come stabilito dall'art. 10, c. 4 della L. 64/13.

di modificare l'art. 15 del Regolamento comunale ICI secondo la seguente nuova dicitura:

art. 15- incentivi per l'attività di accertamento

*Per incentivare l'attività di accertamento la giunta delibera anno per anno una percentuale delle somme effettivamente riscosse a seguito di emissione di avvisi di accertamento ICI da ripartire fra il personale dell'Ufficio Tributi che ha partecipato a tale attività .*

di dare atto che i Regolamenti approvati con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013;

di pubblicare sul sito istituzionale del comune la presente deliberazione con l'allegato regolamento, come previsto per l'anno 2013 dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013 in deroga all'art 13 comma 13 bis del D.L 201/2011.

Successivamente

Presenti: 12  
 Votanti: 9  
 Favorevoli: 9  
 Contrari: 0  
 Astenuti: 3




**DELIBERA**

rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dott. Carlo Maria DE FIORI



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Mariamaria MALEGHHERITA



1509

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**


• Che la presente deliberazione:

- È stata affissa a questo Albo pretorio on line a partire dal 14 NOV. 2013
- È stata trasmessa in elenco ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 14 NOV. 2013

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);


Dalla Residenza Municipale, li 14 NOV. 2013



Il Responsabile del Servizio

Atto Generale

Dr. Maria D'ONOFRIA



**COMUNE DI MOTTOLA**  
*(Provincia di Taranto)*

**Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. 35 del  
08/10/2012 e modificato  
con D.C.C. n.**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

## SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 6 BASE IMPONIBILE
- Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
- Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 10 ASSIMILAZIONI
- Articolo 11 ESENZIONI
- Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- Articolo 13 VERSAMENTI
- Articolo 14 DICHIARAZIONE
- Articolo 15 ACCERTAMENTO
- Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 18 RIMBORSI
- Articolo 19 CONTENZIOSO
- Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico

**Articolo 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

**Articolo 5**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Mottola relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

---

*o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".*



**Articolo 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. Il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della L. 27 Dicembre 2002, n. 289, è tenuto a dare comunicazione al proprietario dell'intervenuta edificabilità dell'area con le modalità più consone alla propria organizzazione. Nell'ipotesi in cui il Comune ometta di comunicare al contribuente l'intervenuta edificabilità dell'area della quale è proprietario, troverà applicazione il disposto dell'art. 10, comma 2 della L. 27 Luglio 2000, n. 212, il quale prevede che *“non sono erogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”*.
8. Il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare ex art. 52 del Decreto Legislativo n.446 del 1997 individua periodicamente dei valori di riferimento ai fini del versamento IMU. Tali valori, non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

10. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati per i quali il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) i muri perimetrali o di confine presentano lesioni tali da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale.
- c) gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

## **Articolo 7**

### **RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

### **Articolo 8**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio; per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga al citato articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, è possibile modificare le aliquote entro il 30 settembre anche dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## Articolo 9

### DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiorazione si applica anche ai figli adottivi, mentre per quanto riguarda i casi di affidamento dei minori e di affidamento preadottivo, di cui, rispettivamente agli artt. 2 e ss. e 22 e ss. della L. 184 del 1983, non acquisendo il soggetto lo stato di figlio degli affidatari, la maggiorazione della detrazione non può essere riconosciuta. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. L'importo di tale ulteriore beneficio, qualificandosi come una maggiorazione della detrazione, si calcola applicando le medesime regole ed i medesimi criteri stabiliti per il computo della detrazione stessa, inoltre la maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

## **Articolo 10**

### **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

## **Articolo 11**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Mottola è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; (gli immobili del presente punto devono essere anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n.19 del 26 gennaio 2007)
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Mottola risulta classificato tra i Comuni parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

## **Articolo 12**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13, D. L. 201 per tutti gli immobili insistenti nel territorio comunale, mentre rimane riservata allo Stato la sola quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel territorio del comune di Mottola in quanto classificato parzialmente montano nell'elenco predisposto dall'ISTAT.

2. Il comune può aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, rimanendo la parte eccedente di totale competenza del comune.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Articolo 13**

#### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabile anche all'IMU, secondo il quale il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri solo nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari debbano versare l'imposta con la medesima aliquota. Detta scelta va opportunamente comunicata all'ente impositore.
6. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Detto importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né agli importi dovuti da ciascun comproprietario, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili.

#### **Articolo 14**

#### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **Articolo 15**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 16**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16 del 2012, non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **Articolo 17**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 18**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria su apposita richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso.

### **Articolo 19**

#### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

## **Articolo 20**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione del Bilancio 2013 e si applica dal 01.01.2013 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000